

chiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

« Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

« Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni, elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le buste riempite, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della busta, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'articolo 75, 3° comma, riguardo al termine ultimo della votazione. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

« Per forza pubblica, agli effetti, del presente articolo, deve intendersi l'Arma dei Carabinieri.

« Questo articolo, in uno agli articoli 71, 72, 75, 77, 78, 79, 80 e 81 e agli articoli dal 106 al 121 inclusivo, devono essere stampati a grandi caratteri ed affissi nella sala della elezione ».

Onorevole relatore, evidentemente si è incorso in un equivoco. Nell'ultima parte del terz'ultimo comma si dice: « previa restituzione della busta » Evidentemente si deve dire « della scheda ».

A quest'articolo ha presentato un emendamento l'onorevole Chiesa.

« Aggiungere alla fine il seguente comma:

« Dal giorno della convocazione dei Collegi elettorali nessuna milizia volontaria può essere mobilitata, o posta comunque in servizio e quella che si trovasse eventualmente mobilitata dovrà essere messa in congedo, salvo il caso di difesa necessaria del territorio nazionale ».

Onorevole relatore, ella crede che questo emendamento debba essere esaminato dalla Commissione insieme cogli altri emendamenti presentati all'articolo 3, o vuole che si discuta ora ?

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Possiamo discuterlo ora.

AMATUCCI. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATUCCI. Credo che anche questo emendamento debba essere rinviato alla Commissione perchè la discussione in questo momento, mi sembra superflua.

PRESIDENTE. Onorevole Chiesa, ella non si oppone ?

CHIESA. No.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento dell'onorevole Chiesa, come l'altro dell'onorevole Amatucci, è rinviato alla Commissione.

Metto a partito l'articolo 65.

(È approvato).

Art. 66.

« Nella sala dove ha luogo la votazione e fino a che l'adunanza non sia sciolta gli elettori non possono occuparsi d'altro oggetto che della elezione del deputato ».

AMATUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATUCCI. Bisognerebbe correggere il testo dell'articolo 66. Dove dice « del deputato » si deve dire « dei deputati ».

PRESIDENTE. Onorevole relatore ?

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. È una modificazione materiale che accettiamo.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 66 con questa modificazione.

(È approvato).

Gli articoli 67, 68 e 69 devono essere sospesi.

Art. 70.

« In ogni pretura è tenuto apposito registro, nel quale sono indicati, secondo il numero d'ordine delle tessere rilasciate, il cognome, nome, paternità, età, luogo di nascita dell'elettore, la lista elettorale, nella quale esso è iscritto.

« Una copia della fotografia, firmata dal pretore, è ingommata nel registro, a lato delle indicazioni sopraccennate. Il registro in ogni foglio è firmato dal pretore e dal cancelliere ».

(È approvato).

Gli articoli 71 e 72 devono essere sospesi.

Art. 73.

« Soltanto per impedimento fisico evidente o regolarmente dimostrato all'ufficio l'elettore, che trovasi nell'impossibilità di